CITTA' DI SALUZZO
Tel. centralino: 0175-211311 Fax: 0175-211328
Partita IVA e Codice fiscale: 00244360046
http://www.comune.saluzzo.cn.it

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI
UFFICIO DEL DIRIGENTE LL.PP.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero del registro generale:__**227**___ del 14 febbraio 2020

Numero particolare per settore: ___**61**___

Oggetto: Determina di impegno di spesa: euro 3.600,00 I.V.A. compresa - Fornitura gasolio da riscaldamento presso Scuola Materna Cervignasco - Codice CIG Z472BC38AB - Ditta B.P. Energia di Roma (RM) (P.I. 01532740667) - Responsabile del Procedimento: Barberis Geom. Sergio - Art. 184 D.Lgs. n. 267/2000

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 89 del 20.12.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale 2020 – 2022, nonchè la Deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 08.01.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 2020 - dati contabili;

Visti:

- il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:

  l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

  l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

- Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Visti:

- il D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali / luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Tenuto conto che l'art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. n° 50/2016 stabilisce al comma 2 che "*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: ... a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta*;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs. 50/2016;
b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del

quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”;

Rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la Linea Guida n° 4 di attuazione del D.Lgs n° 50/2016 approvata dal Consiglio dell’ANAC con delibera n° 1097 del 26/10/2106, aggiornato al D. Lgs. n° 56/2017 con Delibera del Consiglio n° 206 del 01.03.2018, aggiornate con Delibera del Consiglio n° 636 del 10.07.2019 al Decreto Legge 18.04.2019, convertito in legge n° 55 del 14/06/2019, recante le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici, la quale prevede:

- all’art. 4.1: “*L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato,… in conformità all’art. 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016*”;
- all’art. 4.1.2: “*La procedura prende avvio con la determina a contrarre....”*

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 119 del 10.08.2016, con la quale si sono approvate le linee guida relative a “MISURE ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI TRASPARENZA E STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE, PER ATTUAZIONE TRANSITORIA DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI – DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 – INDIRIZZI”;

Rilevato inoltre che:

- per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccoli dimensioni, l’articolo 1, comma 501, della Legge n. 208/2015 che ha modificato l’articolo 3, comma 23-ter, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 e s.m.i., si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: “ *Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere*

autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro ";

- l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: " *le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure […] ";*
- il permanere l'obbligo di avvalersi del Me.P.a./Consip come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione sia presente;

Verificato, per quanto riguarda la fornitura del gasolio da riscaldamento per la Scuola Materna di Cervignasco e per il Foro Boario, la convenienza economica di procedere all'acquisto tramite convenzione CONSIP s.p.a. con B.P. Energia s.r.l., corrente in Roma, Via Sabrata n° 30;

Evidenziato che, di conseguenza, si è identificata la Ditta B.P. Energia s.r.l. di Roma tramite convenzione CONSIP s.p.a. quale fornitrice del gasolio da riscaldamento per una quantità di lt. 3.000,00 al prezzo totale di €. 3.600,00 e ritenuto il prezzo congruo;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali previsti dal D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che:

- per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

- l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore a 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all’affidamento dell’appalto della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara in quanto le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di:
  - non appesantire le procedure in apporto al limitato importo della spesa;
  - perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell’azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo;
  - acquisire il servizio quanto prima al fine di garantire il patrimonio comunale oltre che la sicurezza degli apprestamenti a servizio degli edifici;
  - coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
  - i principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa/Consip, in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della Consip;
  - sulla base dell'esame del MePa/Consip è stato individuato il servizio/fornitura che risponde alle esigenze della stazione appaltante, dispone delle caratteristiche che si intendono conseguire, ed è economicamente più conveniente come da documentazione agli atti;

Viste le disposizioni di cui all'art. 183 comma 8, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., che prevede l'obbligo, a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare, preventivamente, che il programma dei seguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si da atto che:

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte in conto corrente del bilancio di esercizio annuale;
- a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto:
  - con riguardo agli stanziamenti di bilancio la spesa complessiva di €. 3.600,00, impegnata con il presente atto, risulta finanziata al Bilancio dell’Esercizio

Finanziario 2020 – Gestione Competenza - come segue:

- €. 3.600,00 al Tit. 1°, Miss. 01, Progr. 05, Cap. 3207 ad oggetto: "Riscaldamento locali scuole materne";

  Tempi di pagamento secondo le seguenti tempistiche previste: 100% pari ad €. 3.600,00 entro 30 giorni dall'emissione della fattura;

Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile del Procedimento Geom. Sergio Barberis;

DETERMINA

1) Di affidare, per le motivazioni di cui alle premesse e tramite il Consip, alla Ditta B.P. Energia s.r.l. - Via Sabrata n° 30 – 00100 Roma (MI) – (P.I. 01532740667), la fornitura di gasolio da riscaldamento per la Scuola Materna di Cervignasco per complessivi €. 3.600,00.
2) Di impegnare la somma di €. 3.600,00, imputandola al Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2020 – Gestione Competenza:
   - per €. 3.600,00 al Tit. 1°, Miss. 01, Progr. 05, Cap. 3207 ad oggetto: "Riscaldamento locali scuole materne".
3) Di dare atto che per quanto precisato in premessa, vengono rispettate le disposizioni previste dall'art. 183 comma 8 del D.Lgs. del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.
4) Di trasmettere copia della presente determinazione alla Prefettura di Cuneo ai sensi dell'art. 135, 2° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii..
5) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione nella sezione "amministrazione trasparente" per un periodo non inferiore a quindici giorni.
6) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Sergio Barberis, il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente Determinazione ai sensi dell' art. 31 del D. Lgs n° 50/2016 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed ai sensi dell'art. 6 della legge 07/08/1990 n° 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Saluzzo, 01.02.2020

IL DIRIGENTE

Settore Governo del Territorio - Lavori Pubblici
F.to Arch. Flavio TALLONE

SERVIZI FINANZIARI

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento, se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta inoltre l'esatta imputazione della spesa liquidata all'apposito fondo di Bilancio e la regolarità contabile e fiscale degli atti inerenti la presente liquidazione, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Saluzzo, 14.02.2020

IL DIRIGENTE DEI
SERVIZI FINANZIARI
F.to Nari dott.ssa Lorella

****

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet del Comune – sezione Albo Pretorio – ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e cioè dal 19.02.2020 al 05.03.2020

****

Comunicato alla Prefettura: in data 19.02.2020 prot. n. 6392

Trasmessa copia all'Ufficio Ragioneria